

Termine d'opposizione: 17 giugno 1964

DECRETO FEDERALE

concernente

**la concessione d'un sussidio straordinario per la costruzione
d'una scuola tecnica superiore d'agraria**

(Del 13 marzo 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 31 *bis*, capoverso 2, 32 e 34 *ter*, capoverso 1, lettera *g*,
della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 agosto 1963 ¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ La Confederazione concede ai Cantoni che hanno aderito al concordato intercantonale sulla scuola tecnica superiore d'agraria un sussidio straordinario di 3 milioni di franchi per la costruzione e l'attrezzatura di detta scuola.

² Qualora il rincaro dei materiali e dei salari determinasse un sorpasso rispetto al bilancio di previsione allestito nell'agosto 1961, il Consiglio federale è autorizzato a concedere un sussidio suppletivo pari alla parte già sussidiata dalla Confederazione.

1) FF 1963, 1128.

Art. 2

¹ Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alla legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

² Esso ne stabilisce la data dell'entrata in vigore ed è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 marzo 1964.

Il Presidente: **L. Darioth**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 marzo 1964.

Il Presidente: **Otto Hess**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 13 marzo 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 19 marzo 1964.

Termine d'opposizione: 17 giugno 1964.

DECRETO FEDERALE

che accerta

**il risultato della votazione popolare del 2 febbraio 1964
concernente un'amnistia fiscale generale
al 1° gennaio 1965**

(Del 13 marzo 1964)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto i processi verbali della votazione popolare del 2 febbraio 1964 sul decreto federale del 27 settembre 1963 per un'amnistia fiscale generale al 1° gennaio 1965;

visto il rapporto del Consiglio federale del 25 febbraio 1964¹⁾, dal quale risulta che, su 658 100 voti validi, il decreto è stato respinto con 381 864 voti contro 276 236 e da 16 Cantoni e 5 Semicantoni contro 3 Cantoni e 1 Semicantone,

decreta:

Articolo unico

È presa nota che il decreto federale del 27 settembre 1963 per un'amnistia fiscale generale al 1° gennaio 1965 è stato respinto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 marzo 1964.

Il Presidente: Otto Hess
Il Segretario: Ch. Oser

¹⁾ FF 1964, 347.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 marzo 1964.

Il Presidente: **L. Danioth**

Il Segretario: **F. Weber**

DECRETO FEDERALE

concernente

un mutuo all'Organizzazione europea per le ricerche nucleari

(Del 12 marzo 1964)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 febbraio 1964,

*decreta:***Art. 1**

¹ Il Consiglio federale ha facoltà di concedere all'Organizzazione europea per le ricerche nucleari (CERN), per l'acquisto di un ordinatore elettronico, un mutuo fruttifero, restituibile in 4 anni, d'un ammontare di 23 milioni di fr. al massimo.

² Il Consiglio federale stabilisce l'interesse e le condizioni di restituzione.

Art. 2

¹ Il presente decreto, non essendo d'obbligatorietà generale, entra immediatamente in vigore.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 3 marzo 1964.

Il Presidente: **L. Danioth**Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 12 marzo 1964.

Il Presidente: **Otto Hess**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 12 marzo 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE
concernente
opere militari e piazze d'armi

(Dell'11 marzo 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 1963,

decreta:

Art. 1

Il programma esposto nel messaggio 13 settembre 1963 è approvato; per la sua attuazione sono stanziati dei crediti d'opera, di 268 990 000 fr. in tutto, ripartiti secondo un elenco speciale.

Art. 2

Il Consiglio federale ordina l'esecuzione del programma e può procedere, nel quadro del credito globale, a degli spostamenti fra le differenti voci.

Il credito annualmente necessario va registrato nel bilancio di previsione.

Art. 3

Il presente decreto non essendo d'obbligatorietà generale, entra immediatamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 dicembre 1963.

Il Presidente: **L. Danioth**
Il Segretario: **F. Weber**.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 11 marzo 1964.

Il Presidente: **Otto Hess**

Il Segretario: **Ch. Osor**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 11 marzo 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Osor.

DECRETO FEDERALE

concernente

**un credito suppletivo per la costruzione del nuovo edificio
dell'Ufficio federale dei pesi e delle misure**

(Del 12 marzo 1964)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 1963,

*decreta:***Art. 1**

Per la costruzione del nuovo edificio dell'Ufficio federale dei pesi e delle misure è stanziato, in considerazione del rincaro e dei lavori completivi, un credito suppletivo di 6 milioni di franchi.

Art. 2

Il presente decreto, non essendo d'obbligatorietà generale, entra immediatamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 marzo 1964.

Il Presidente: L. Danlòth**Il Segretario: F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 11 marzo 1964.

Il Presidente: Otto Hess**Il Segretario: Ch. Osler**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 12 marzo 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

**lo stanziamento di un credito d'opera per l'acquisto di terreno
e la costruzione di impianti doganali a Chiasso-Brogeda**

(Del 4 marzo 1964)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 1963¹⁾,*decreta:***Articolo 1**

¹ È accordato un credito d'opera di fr. 17 622 000.— per l'acquisto di terreno e la costruzione di impianti doganali del traffico merci, compresa la sistemazione del piazzale e delle strade a Chiasso-Brogeda.

² Per l'acquisto dei terreni, la cui indennità non sia ancora stata fissata nella procedura di espropriazione e per la costruzione degli impianti doganali del traffico viaggiatori, i crediti d'opera saranno domandati ulteriormente.

Articolo 2

¹ Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 marzo 1964.

Il Presidente: **Otto Hess**Il Segretario: **Ch. Oser**

1) FF 1963, 1081.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 febbraio 1964.

Il Presidente: **L. Danioth**

Il Segretario: **F. Weber**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 4 marzo 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

**la garanzia federale alla Costituzione riveduta del
Cantone di Soletta**

(Del 13 marzo 1964)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto l'articolo 6 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 1964;
considerato che le disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale,

*decreta:***Art. 1**

È accordata la garanzia federale agli articoli 17, numero 2, e 31, numero 6, riveduti, della Costituzione del Cantone di Soletta.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 marzo 1964.

Il Presidente: **L. Dantieth**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 marzo 1964.

Il Presidente: **Otto Hess**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 13 marzo 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

**la garanzia federale alla Costituzione riveduta del
Cantone di Sciaffusa**

(Del 13 marzo 1964)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA.,**

visto l'articolo 6 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 febbraio 1964;
considerato che la disposizione costituzionale riveduta nulla contiene
che sia contrario alla Costituzione federale,

*decreta***Art. 1**

È accordata la garanzia federale all'articolo 35, riveduto, della Costituzione del Cantone di Sciaffusa, accettato nella votazione popolare dell'8 dicembre 1963.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 marzo 1964.

Il Presidente: **L. Danioth**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 marzo 1964.

Il Presidente: **Otto Hess**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 13 marzo 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Decreto federale concernente la concessione d`un sussidio straordinario per la costruzione d`una scuola tecnica superiore d`agraria (Del 13 marzo 1964)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1964
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	11
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	19.03.1964
Date	
Data	
Seite	517-533
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 050

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.